

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **05/A/171113**

San Fior, lì 13/11/2017

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **CONTABILITA' SEMPLIFICATA – PROBLEMATICHE DI FINE 2017**

SOMMARIO

In prossimità dei termini di scadenza di versamento degli acconti di novembre e della fine del periodo d'imposta 2017, **i contribuenti** di cui all'art. 66 (Imprese minori) del Dpr 917/1986, **in regime di Contabilità semplificata** (art. 18 del Dpr n. 600/1973), **dovranno valutare attentamente le conseguenze di un regime profondamente modificato rispetto al passato**

Il nuovo regime abbandona il principio della **competenza economica** ed abbraccia quello della **competenza per cassa**; in altre parole, il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata è costituito, in linea di massima, dalla differenza tra l'ammontare dei **proventi incassati** nel periodo d'imposta e quello delle **spese pagate** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Nella determinazione di tale differenza non entrano più in gioco le **rimanenze**. Solo in via transitoria, è ammesso integralmente in deduzione dal reddito del 2017 il valore delle rimanenze iniziali.

Ma l'integrale deduzione delle rimanenze all'1/1/2017, nella maggior parte dei casi, determinerà **pesanti effetti negativi** per il contribuente che pagherà molto caro, nel futuro, l'effimero beneficio del minor reddito tassabile del 2017.

I costi imputati all'esercizio, limitatamente all'importo corrispondente alla eventuale perdita non compensata, risultano, quindi, del tutto **"sprecati"**.

Ma se per quanto riguarda le **rimanenze** non si può fare nulla, altrettanto non si può dire per i costi, i quali, con opportune contromisure, potrebbero anche essere **"risparmiati"**.



La prospettiva di una possibile chiusura "in perdita fiscale" per il 2017, dovuta alla scomparsa delle rimanenze finali, che non trovasse capienza in altri redditi compensabili, dovrebbe indurre i contribuenti in contabilità semplificata a:

1. predisporre simulazioni attendibili dei probabili "redditi fiscali" dell'esercizio in chiusura e dei successivi, al fine di effettuare consapevoli scelte di "pianificazione fiscale";
2. individuare **la più idonea delle tre modalità di tenuta della contabilità semplificata** oppure, se necessario, valutare il passaggio all'ordinaria;
3. ricalcolare l'acconto di novembre 2017 con il metodo "previsionale".

Lo stesso dovrebbero fare, in ogni caso, anche i contribuenti che non dispongono di scorte rilevanti, dati gli effetti del mutamento dei criteri di determinazione del reddito dalla competenza "economica" a quella "per cassa".

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata è costituito dalla **differenza** tra

- l'ammontare dei ricavi degli altri proventi **percepiti (incassati) nel periodo d'imposta**
- e quello delle spese **sostenute (pagate)** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa,

aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir (valore normale dell'autoconsumo), dei proventi di cui all'articolo 90 del Tuir (proventi immobiliari), delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive [per competenza] e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Trattasi, comunque, di un regime **di cassa** (per quanto si dirà in seguito) non **puro**, bensì **"misto"**.

Nel caso di opzione per la terza modalità di tenuta della contabilità semplificata (come si vedrà nel paragrafo che segue, esistono, infatti, tre diverse modalità di tenuta), la regola suddetta viene derogata; in tal caso, **i ricavi ed i costi sono misurati**, anziché dagli incassi e dai pagamenti, dalle **registrazioni effettuate**, rispettivamente, nel registro delle fatture emesse (senza possibilità di spostamento in avanti) e nel registro degli acquisti IVA (con possibilità di spostamento in avanti della registrazione).

Sono, comunque, deducibili [per competenza] le quote di ammortamento, le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti. Gli unici accantonamenti ammessi sono quelli per quiescenza e previdenza (TFR e simili).

Le rimanenze **non contano** (con nessuna delle tre modalità più avanti illustrate), fatte salve quelle esistenti all'1/01/2017.



Per il solo periodo d'imposta 2017 **sono integralmente deducibili** le rimanenze finali del 2016, mentre non avranno più alcuna rilevanza reddituale quelle al 31/12/2017 e degli esercizi successivi.

Le conseguenze (potenzialmente molto gravi) per i contribuenti che presentano rilevanti giacenze di fine anno e che rimangono inerti si possono così ipotizzare:

1. le giacenze al 1° gennaio 2017 si deducono integralmente dal reddito del periodo d'imposta 2017;
2. le rimanenze dell'esercizio che chiude al 31/12/2017 (e dei periodi successivi) non contano ai fini del reddito d'impresa;
3. probabilmente, per questi contribuenti, il 2017 si chiuderà con una perdita consistente che non sempre si potrà compensare con redditi di altro tipo;
4. la perdita non compensata ovvero parte corrispondente dei costi imputati all'esercizio sono irrimediabilmente perduti;
5. l'esercizio 2018, nel quale le giacenze finali del 2017 diventeranno "ricavi delle vendite", chiuderà con un reddito abnorme, dato che mancherà la possibilità di dedurre il **"costo del venduto"** (nella

migliore delle ipotesi subirà “solo” l’effetto della progressività dell’imposta”;

6. nel 2019 il contribuente si troverà a dover pagare non solo l’intero saldo delle imposte per l’anno precedente, ma anche un uguale importo a titolo di acconto per il 2019 (un vero e proprio *annus horribilis!*).

LE TRE DIVERSE MODALITA' DI TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Prima modalità (modalità “standard”):

I soggetti in regime di contabilità semplificata:

- A. devono annotare **cronologicamente** (cioè giorno per giorno) in un **apposito registro** i ricavi percepiti indicando per ciascun **incasso**:
 - a. il relativo importo;
 - b. le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 - c. gli estremi della fattura o altro documento emesso;
- B. devono altresì annotare **cronologicamente**, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, fornendo le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del punto precedente;
- C. devono altresì annotare gli altri componenti positivi e negativi di reddito, **diversi da quelli sopraindicati** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Similmente a quanto era richiesto in passato ai soli professionisti, i contribuenti in contabilità semplificata, dal 2017, determinano il proprio reddito **“per cassa” (ricavi incassati meno costi pagati)** e non più per **competenza economica**; conseguentemente, con la prima modalità, debbono tenere, oltre ai registri IVA, i seguenti altri **due registri**:

- il registro degli incassi
- ed il registro dei pagamenti.

Le registrazioni dovrebbero essere effettuate **cronologicamente**, cioè con riferimento ai singoli movimenti (intesi quali pagamenti ed incassi) giornalieri.

Questa modalità di tenuta della contabilità semplificata risulta, per certi versi, addirittura più impegnativa della “contabilità ordinaria” e, proprio per questo, è (e sarà) generalmente disapplicata.

Seconda modalità:

I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri degli incassi e dei pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri **deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.



In pratica, con la seconda modalità di tenuta della contabilità semplificata, nei registri tenuti ai fini dell'IVA si registrano anche tutti gli altri costi e ricavi; si evita, così, almeno, la tenuta dei registri incassi/pagamenti.

Per i componenti di reddito che non si traducono entro fine anno in incassi e pagamenti, **occorre indicare nei registri IVA, rispettivamente le quote non rimosse e non pagate**.

Si tratta, in buona sostanza, del un procedimento **"a contrario"** di quello che, in contabilità ordinaria porta alla iscrizione di **ratei e risconti** in funzione dell'applicazione del principio **"di competenza economica"**.

Va detto, però, che lo strumento individuato dal legislatore, non pare del tutto coerente con l'obiettivo.

Infatti, ipotizzando, ad esempio, una fattura d'acquisto pagata per metà nel 2017, non si è ritenuta sufficiente la contabilizzazione di un **"risconto attivo"** (nel senso **"a contrario"** come sopra precisato), per rinviare all'esercizio successivo il 50% del costo non pagato, ma si pretende che venga **riportato nei registri Iva l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**, dimenticando che i **debiti** e i **crediti** finali dovranno essere depurati della permutazione numeraria afferente l'Iva addebitata in fattura.

Pertanto, anche questa modalità di tenuta appare inutilmente complicata.

Terza modalità:

Previa **opzione, vincolante per almeno un triennio**, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto **senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In tal caso, per finalità di semplificazione **si presume** che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.



Va subito osservato che per adottare questa modalità di tenuta occorre **comunicare** (già nella dichiarazione Iva per il 2017 e, dunque, entro il 30 aprile 2018) un'apposita opzione, **vincolante per almeno un triennio**.

La necessità di un'opzione **vincolante per un triennio** fa sorgere spontanea la domanda: **"dove sta il trucco"**? Al momento, a chi scrive, la risposta sfugge; probabilmente, il legislatore vuole semplicemente evitare il rischio di temute potenziali sottrazioni di materia imponibile connesse con reiterati cambi di

regime di anno in anno, ma non si sa mai!

Esercitando l'opzione, **si presume** che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

La possibilità di influenzare il reddito sussiste, ovviamente, **solo per i componenti negativi** che, con l'opzione per questa terza modalità di tenuta ed il conseguente rinvio della registrazione delle fatture d'acquisto dell'anno precedente, potrebbero essere, così, "differiti" all'esercizio successivo; così facendo, occorre, peraltro:

- prestare attenzione al rischio di incorrere nella **perdita del diritto alla detrazione dell'Iva** (anche come semplice costo), qualora la registrazione avvenisse oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva dell'anno precedente (in proposito, si rinvia alla recentissima Circolare informativa dello Studio prot. 06/E/171111 dell'11/11/2017);
- **rassegnarsi ad esercitare la detrazione dell'imposta portata dalle fatture d'acquisto solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA dell'anno** (il termine ultimo per quella del 2017, scade il 30 aprile 2018), il che si traduce, ad esempio, nel chiudere a debito le liquidazioni dell'ultima parte del 2017 (e **versando l'iva conseguente**) e ad attendere la liquidazione IVA di maggio 2018 per recuperare l'Iva sugli acquisti del 2017.

LE POSSIBILI MISURE DI PIANIFICAZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO

Ovviamente, le più idonee contromisure vanno studiate caso per caso.



In generale, si possono ipotizzare le seguenti misure di pianificazione del carico tributario:

1. simulazione del "reddito d'impresa" 2017 e successivi;
2. ricalcolo degli acconti di novembre 2017 con il metodo "previsionale";
3. eventuale passaggio già per il 2017 alla contabilità ordinaria (inevitabile per i contribuenti che trattano scorte a **lungo rigiro**);
4. relativamente ai contribuenti che adottano le prime due modalità di tenuta della contabilità semplificata, revisione, per quanto possibile, delle scadenze delle riscossioni e dei pagamenti di fine anno, concordando con i rispettivi clienti/fornitori (semprechè questi non abbiano interesse contrario!) opportuni differimenti o anticipi di pagamento;
5. differimento al 2018 della **registrazione** delle fatture passive del 2017 (analogamente negli anni successivi) **da parte dei contribuenti che adottano la terza modalità di tenuta** della contabilità semplificata, in previsione di una perdita non compensabile, oppure anche solo al fine di "normalizzare" i redditi;
6. astensione, per quanto possibile, dall'effettuazione di acquisti di merci in prossimità di fine anno delle quali non sia ragionevolmente prevedibile l'integrale realizzo entro il 31 dicembre (a meno che tali acquisti non siano consapevolmente finalizzati proprio alla riduzione del reddito imponibile

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

dell'anno corrente).

LA NEUTRALIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI NON OPERA A TUTTI GLI EFFETTI

La neutralizzazione delle giacenze opererà **solo** con riguardo alla determinazione del reddito ma **non** ai, più generali, **fini dell'accertamento** ordinario o da attuarsi mediante gli **Studi di Settore** o gli «**Indici sintetici di affidabilità fiscale**» che li sostituiranno progressivamente in futuro.

È di tutta evidenza, infatti, che nella dichiarazione dei redditi **si continuerà a richiedere l'entità delle giacenze di fine anno**, al fine di determinare il "costo del venduto" e di valutare la congruità dei "ricavi" dichiarati.

Pertanto, un ipotetico contribuente "infedele" che, avendo "lesinato" in passato nella emissione degli scontrini fiscali, si trovasse ora con un ammontare esagerato di rimanenze, non deve illudersi che la determinazione per "cassa" del reddito gli consenta di "**cassare**" anche le giacenze inesistenti!

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto ed ai fini di una scelta consapevole e meditata, raccomandiamo ai nostri assistiti, attualmente in regime di contabilità semplificata, di contattare senza indugio la rispettiva persona di riferimento all'interno dello Studio Andreetta & Associati.

Il personale dello Studio è disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.
GiAn